

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

44° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1986

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali» (809)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3 e <i>passim</i>
CALI (PCI)	3, 4, 5 e <i>passim</i>
CAVIGLIASSO, sottosegretario di Stato per la sanità	2, 3, 4 e <i>passim</i>
COMASTRI (PCI)	3, 5, 7 e <i>passim</i>
MURATORE (PSI), relatore alla Commissione ...	1, 2, 3 e <i>passim</i>
SIGNORELLI (MSI-DN)	3, 4, 8 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 12,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali» (809)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali».

Proseguiamo l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 5 febbraio. Voglio ricordare che in quella seduta il relatore Muratore ha illustrato alla Commissione il testo concordato in sede di comitato ristretto e la Commissione ha convenuto nel senso di un rinvio dell'esame, in attesa che il Governo si esprimesse sulla nuova stesura del testo.

Invito il senatore Muratore a riassumere di nuovo brevemente il lavoro svolto in sede ristretta.

MURATORE, relatore alla Commissione. Nella seduta del 5 febbraio ho riferito sul lavoro svolto dal comitato ristretto, che ha portato alla redazione di un nuovo testo del disegno di legge al nostro esame. In quella data tutta la Commissione ha concordato sull'opportunità di rinviare l'esame ad un'altra riunione, soprattutto perchè il Governo aveva

preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti.

In particolare, voglio richiamare all'attenzione del Governo il fatto che è rimasta ancora insoluta la questione della individuazione dei valichi di frontiera, porti ed aeroporti ritenuti idonei, in relazione alle strutture di controllo esistenti, per il transito di carni vive, macellate o di prodotti a base di carne. L'individuazione di questi valichi di frontiera, in base a un emendamento presentato dal Gruppo comunista all'articolo 12, sarebbe di competenza del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze. Il relatore non è contrario a questo emendamento, ma desidera conoscere il parere del Governo su un punto così delicato.

Onorevole Sottosegretario, il Governo aveva preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti, ma il comitato ristretto ha predisposto un nuovo testo del disegno di legge al nostro esame, per cui ritengo che a questo punto sia opportuno conoscere in proposito il parere del Governo stesso, perchè sarebbe inutile soffermarci oltre sull'esame di un testo che potrebbe non trovare il suo consenso.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Avevo preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti agli articoli 2, 8 e 12, intesi a recepire nel provvedimento il contenuto dell'ultima direttiva comunitaria del 23 dicembre 1985, per ottenere finalmente una regolamentazione precisa della materia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. La sottocommissione per l'esame degli emendamenti ha proposto un testo sostitutivo degli articoli.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 1.

Le norme di cui alla presente legge sono emanate in attuazione delle direttive n. 81/

602 e n. 85/649 del Consiglio delle Comunità europee, adottate rispettivamente in data 31 luglio 1981 e 31 dicembre 1985.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Il comitato ristretto ha emendato il testo originario dell'articolo 1 per precisare che le norme di cui alla presente legge sono emanate in accoglimento delle ultime direttive comunitarie. Ritengo comunque che sia più opportuno accantonare momentaneamente l'esame dell'articolo 1 e passare ad esaminare gli articoli successivi.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Condivido la nuova formulazione dell'articolo 1 poichè a mio parere è indispensabile che le norme del provvedimento al nostro esame siano emanate in attuazione delle direttive comunitarie. D'altra parte concordo con il relatore sull'opportunità di accantonare l'esame dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, l'esame dell'articolo 1 è accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Ai fini della presente legge si intende per:

a) animali da azienda: gli animali domestici della specie bovina, suina, ovina e caprina nonchè i solipedi e volatili da cortile domestici, come pure gli animali selvatici delle specie di cui sopra e i ruminanti selvatici, qualora siano stati allevati in una azienda;

b) trattamento terapeutico: la somministrazione ad un animale da azienda di una delle sostanze menzionate all'articolo 3 esclusivamente al fine di curare un disturbo della fertilità accertato da un veterinario;

c) carni fresche: tutte le parti degli animali di cui alla lettera a) atte al consumo umano;

d) prodotti a base di carne: prodotti elaborati a partire dalle carni delle specie animali di cui alla lettera a) con carne che è stata sottoposta a trattamento con calore, sala-

tura, essiccazione oppure sottoposta ai suddetti trattamenti combinati.

A questo articolo è stato presentato da parte del Governo un emendamento tendente a sostituire il punto *b*) con il seguente: «trattamento terapeutico: la somministrazione individuale ad un animale da azienda di una delle sostanze autorizzate ai sensi del successivo articolo 8, per curare un disturbo della fertilità accertato da un veterinario dopo visita dell'animale».

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Si tratta di una semplice precisazione. A parere del Governo è indispensabile fare riferimenti adeguati e perciò è necessario richiamare le sostanze autorizzate ai sensi del successivo articolo 8 e non quelle menzionate nel successivo articolo 3. Voglio inoltre preannunciare che il Governo intende presentare un emendamento proprio all'articolo 8 nel punto in cui si fa riferimento alle sostanze per uso terapeutico.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Il contenuto della lettera *b*) dell'articolo 2 presentata dal Governo sostanzialmente coincide con quello proposto dal comitato ristretto; il testo del Governo, però, richiama il successivo articolo 8, in cui si parla di sostanze ad azione estrogena, androgena, gestagena.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Cavigliasso, con questo emendamento si vuole precisare che deve essere individuato l'animale che necessita di quel tipo di trattamento?

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sì, è questo il senso del nostro emendamento, perchè la somministrazione di una delle sostanze di cui all'articolo 8 venga effettuata solo a scopo terapeutico all'animale che necessita di cure, non in un intero allevamento in modo indiscriminato.

COMASTRI. Signor Presidente, forse questo emendamento può rendere pericolosa la norma ed esporla ad errori di interpretazione. Infatti, qui si vuole limitare il trattamen-

to a scopo terapeutico all'animale che necessita di cure; ma qualcuno può pensare che al di fuori del trattamento terapeutico, invece, le sostanze di cui trattasi possano essere somministrate, magari mescolate al cibo, a tutti gli animali sani dell'azienda. Mi spiego meglio: la somministrazione, quando viene fatta a scopo terapeutico, deve essere individuale, mentre la somministrazione che non sia per scopi terapeutici può essere effettuata all'intero allevamento, magari mescolando le sostanze ad azione ormonica al cibo. La norma potrebbe essere interpretata in questo senso.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Noi vincoliamo l'uso di queste sostanze allo scopo terapeutico: esse, cioè, devono essere usate solo a questo fine e non in altri casi. In fondo è questo il significato dell'intero disegno di legge in esame. E per uso terapeutico intendiamo la somministrazione individuale e non all'intero allevamento.

PRESIDENTE. Qui si sta parlando di trattamento terapeutico, senatore Comastri, quindi non dovrebbero sorgere dubbi.

SIGNORELLI. Le parole «trattamento terapeutico» hanno un significato clinico ben preciso, quindi non dovrebbero esserci errori di interpretazione. L'unica preoccupazione è che qualcuno possa aggirare furbescamente la legge, ma ciò non dovrebbe accadere perchè normalmente tali sostanze vengono usate per curare i disturbi della fertilità, sotto la precisa responsabilità del veterinario che fa la diagnosi e prescrive la cura. Il veterinario poi preparerà una scheda con tutti i dati che si riferiscono all'animale sottoposto alle cure.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Se è questo l'intendimento del Governo, credo che la formulazione dell'emendamento dovrebbe garantirci in maniera sufficiente. Per trattamento terapeutico si intende la somministrazione di una sostanza al fine di curare una determinata patologia; perciò non dovrebbe essere usata per altri scopi.

CALÌ. È questo il significato del termine, che si differenzia dalla terapia di massa.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Infatti, la terapia di massa viene usata per altri scopi.

Ora, vorrei capire perchè si fa riferimento all'articolo 8 anzichè all'articolo 3, dato che quest'ultimo è successivo all'articolo 2, quindi di più facile riscontro. D'altra parte l'articolo 3, al primo comma, recita: «Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, è vietata la somministrazione agli animali da azienda, sotto qualsiasi forma o per qualunque via, di sostanze ad azione tireostatica e di sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena». Non vedo dunque per quale motivo si vuole cambiare questo punto rispetto al testo originario.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Perchè l'articolo 8 spiega in maniera più completa tutta la materia.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Se è questa la motivazione, sono d'accordo a che venga fatto riferimento all'articolo 8 anzichè all'articolo 3.

CALÌ. Signor Presidente, l'ultima parte dell'emendamento del Governo secondo me è pleonastica. Infatti si dice: «...accertata da un veterinario dopo visita dell'animale». Ebbene, non vedo come il veterinario possa fare l'accertamento senza visitare l'animale.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Perchè in questo modo il veterinario deve documentare di avere effettivamente visitato l'animale.

SIGNORELLI. Siamo attenti a questo proposito, perchè molto spesso il veterinario non effettua direttamente la visita, ma si basa sui sintomi riferiti a voce dall'allevatore.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con il collega Calì per quanto riguarda l'ultima parte dell'emendamento. È chiaro che il veterinario fa la diagnosi solo dopo avere effettuato una visita sull'animale. Mi sembra poco dignitoso per il veterinario stesso, anche sul piano professionale, doverlo specificare.

SIGNORELLI. Secondo me il veterinario dovrebbe anche verbalizzare il fatto di avere effettuato la visita.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Questo è stabilito in un altro articolo, senatore Signorelli. Qui è sufficiente stabilire che il veterinario deve fare l'accertamento.

PRESIDENTE. Questo sarà un problema di responsabilità professionale: non possiamo invadere la deontologia professionale. Oltretutto il termine «accertato» è più ampio di «visita» e può presupporre l'utilizzo di altri mezzi diagnostici come gli esami di laboratorio.

Mi sembra che l'emendamento del Governo, dopo i suggerimenti venuti dalla Commissione, possa essere così formulato:

«b) trattamento terapeutico: la somministrazione individuale ad un animale da azienda di una delle sostanze autorizzate ai sensi del successivo articolo 8, per curare un disturbo della fertilità accertato da un medico veterinario;».

Passiamo alla votazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente a sostituire la lettera b) con il testo di cui ho dato ora lettura.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

Ai fini della presente legge si intendono per:

a) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina nonchè i solipedi e volatili da cortile domestici, come pure gli animali selvatici delle specie di cui sopra e i ruminanti selvatici, qualora siano stati allevati in una azienda;

b) trattamento terapeutico: la somministrazione individuale ad un animale da azienda di una delle sostanze autorizzate ai sensi del successivo articolo 8, per curare un disturbo della fertilità accertato da un medico veterinario;

c) carni fresche: tutte le parti degli animali di cui alla lettera a) atte al consumo umano;

d) prodotti a base di carne: prodotti elaborati a partire dalle carni delle specie animali di cui alla lettera a) con carne che è stata sottoposta a trattamento con calore, salatura, essiccazione oppure sottoposta ai suddetti trattamenti combinati.

È approvato.

Art. 3.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, è vietata la somministrazione agli animali da azienda, sotto qualsiasi forma o per qualunque via, di sostanze ad azione tireostatica e di sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena.

Nel caso di somministrazione agli animali da azienda di sostanze tireostatiche o di sostanze stilbeniche il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

Nel caso di somministrazione di altre sostanze estrogene, diverse dagli stilbenici, o di sostanze ad azione androgena o gestagena il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il testo del Governo prevedeva al secondo comma l'ammenda da due a dieci milioni di lire.

Poichè la modifica apportata dalla Sottocommissione mi pare che sia richiamata anche in articoli successivi, gradirei conoscerne la motivazione. Il Governo in ogni caso si riserva un ulteriore approfondimento prima di apportare questa variazione, perchè, trattandosi di una questione di carattere penale, la materia investe anche la competenza della Commissione giustizia.

Confesso di non essere stata presente ai lavori del comitato ristretto che hanno portato a questa formulazione, perciò mi debbo riservare una riflessione.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. La formulazione adottata è scaturita dagli emendamenti del Gruppo comunista e dalla considerazione di scoraggiare al massimo la somministrazione di queste sostanze.

CALÌ. Secondo me la cifra di due o dieci milioni è comunque modesta se il trattamento viene eseguito in una grossa azienda dove ci sono numerosi capi di bestiame e quindi può valere la pena di correre il rischio di un'ammenda di dieci milioni, ma non di cento milioni, per cui in questo caso si starebbe molto più attenti.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Potremmo fare anche un'altra considerazione: per evitare che un domani chi ha un solo capo di bestiame possa incappare in una penale del genere, potremmo dire: «un milione a capo».

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Ritengo in questo momento di dovere insistere nella formulazione originaria del Governo che proponeva l'ammenda da due a dieci milioni.

Qualora non ci sia sufficiente convinzione sulla proposta, mi debbo riservare un approfondimento.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Insisto su questa mia proposta: «un milione a capo esistente nella stalla». Se in una stalla di dieci capi si effettua un solo trattamento, si paga per tutti e dieci i capi. Potrebbe essere questa la strada per arrivare a una soluzione.

COMASTRI. Signor Presidente, il mio Gruppo è l'artefice della nuova dizione dell'articolo, poichè aveva presentato un emendamento modificativo dell'originario testo governativo, con il quale intendeva scoraggiare quegli allevatori che avessero avuto intenzione di contravvenire alle norme previste

dal presente disegno di legge. Per questo motivo avevamo predisposto delle pene più severe.

Il mio Gruppo perciò non può che dichiararsi favorevole all'emendamento proposto dal relatore che tende ad inasprire l'ammenda prevista dall'articolo 3. Con la proposta del relatore gli allevatori sono scoraggiati dall'utilizzare queste sostanze che a nostro avviso, e ritengo ad avviso di tutti i senatori, possono avere delle conseguenze di carattere sanitario e merceologico dannose per la comunità.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono costretta ad insistere nella mia richiesta di un ulteriore approfondimento della materia. Pregherei perciò la Commissione di accantonare l'articolo 3 e di passare all'esame degli articoli successivi.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, l'esame dell'articolo 3 viene accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

Fatti salvi i casi di cui agli articoli 10 e 17, è vietato immettere sul mercato e comunque detenere per il commercio o distribuire o detenere per distribuire sostanze stilbeniche, loro derivati, sali ed esteri, nonché sostanze tireostatiche che non siano destinate alla preparazione tecnologica di prodotti terapeutici.

I contravventori sono puniti con l'arresto da 1 a 2 anni e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza in due o più giornali a diffusione nazionale nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 36 del codice penale.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Anche nell'articolo 4 vi è il problema della quantificazione dell'ammenda.

COMASTRI. Vi è però una differenza fondamentale: nell'articolo 3 si parla di alleva-

tori ed è perciò possibile comminare una ammenda in base al numero dei capi di bestiame posseduti; nell'articolo 4 invece si fa riferimento alle industrie che producono le sostanze incriminate. Non si può perciò richiamare l'articolo 3, mentre si discute dell'articolo 4, dato che i soggetti per cui è prevista un'ammenda sono diversi. Infatti nell'articolo 4 i destinatari dell'ammenda sono le industrie farmaceutiche, che sicuramente non possiedono quei capi di bestiame richiamati nel precedente articolo 3.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Infatti nel testo governativo era prevista per queste industrie un'ammenda molto più severa di quella prevista per gli allevatori.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Voglio ricordare ai senatori che nel disegno di legge le ammende sono indicate con un limite minimo e con un limite massimo proprio per permettere di rapportarle all'entità dell'infrazione. Ritengo però che una rigida proporzionalità delle sanzioni sia difficilmente attuabile, soprattutto per quanto riguarda le industrie farmaceutiche.

Il Governo comunque ritiene opportuno accantonare anche l'articolo 4 per riflettere ulteriormente sulla questione delle ammende.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Se il Governo ritiene opportuno riflettere globalmente sulla questione delle ammende, il relatore si dichiara favorevole anche all'accantonamento dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, l'esame dell'articolo 4 è accantonato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Do lettura degli articoli 5 e 6:

Art. 5.

È vietato immettere sul mercato o macellare animali da azienda ai quali siano state somministrate con qualsiasi mezzo sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica o sostanze ad azione estrogena, gestagena ed androgena, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8.

Gli animali da azienda ai quali siano state somministrate le sostanze di cui al precedente comma, al di fuori dei casi previsti dal successivo articolo 8, possono essere abbattuti, previa autorizzazione della competente autorità sanitaria locale, per usi diversi dal consumo umano.

Il Ministro della sanità con proprio decreto stabilisce modalità e limiti delle utilizzazioni di tali carni.

Nel caso di immissione sul mercato o di macellazione di animali da azienda ai quali siano state somministrate sostanze tireostatiche o sostanze stilbeniche, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

Nel caso di immissione sul mercato o di macellazione di animali da azienda ai quali siano state somministrate sostanze estrogena, diversa dagli stilbenici, o sostanze ad azione androgena e gestagena, il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

Art. 6.

È vietato vendere, detenere per vendere, lavorare o comunque distribuire per il consumo carni e prodotti a base di carne destinati all'alimentazione umana, provenienti da animali da azienda ai quali siano state somministrate con qualsiasi mezzo sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica o sostanze ad azione androgena, estrogena e gestagena.

Le carni ed i prodotti a base di carne trattati nei casi e come previsto dal successivo articolo 8 debbono essere destinati ad usi diversi dal consumo umano.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce modalità e limiti delle utilizzazioni.

I contravventori sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

Anche in questi articoli si fa riferimento alla questione delle ammende. Ritengo perciò opportuno proporre anche l'accantonamento di questi articoli.

Poichè non si fanno osservazioni, l'esame degli articoli 5 e 6 viene accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

È vietata l'importazione degli animali ai quali siano state somministrate con qualsiasi mezzo sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica o sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena.

È, altresì, vietata l'importazione delle carni e dei prodotti a base di carne ottenuti da animali trattati con le sostanze e per gli scopi di cui al precedente comma.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce le dichiarazioni con le quali dovranno essere integrati i certificati sanitari di scorta ad animali e prodotti di origine animale in importazione in Italia dagli Stati membri della Comunità economica europea e dai Paesi terzi ai fini di garantire il rispetto del divieto di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Ricordo che nel testo governativo, il primo comma dell'articolo 7 recitava:

«È vietata l'importazione degli animali ai quali siano state somministrate sostanze ad azione tireostatica o sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena per scopi diversi da quelli previsti dall'articolo 8».

A questo articolo è stato presentato da parte del Governo un emendamento tendente a ripristinare il testo del primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge governativo, con l'aggiunta delle parole: «con qualsiasi mezzo» dopo la parola: «somministrate».

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo ritiene più opportuno ripristinare l'originario testo del primo comma dell'articolo 7.

COMASTRI. Vorrei spiegare i motivi che hanno indotto il mio Gruppo a presentare l'emendamento che ha riformulato il primo

comma dell'articolo 7. Debbo anzitutto precisare che noi concordiamo col fatto che il patrimonio zootecnico del nostro paese non debba essere abbattuto o non utilizzato nell'eventualità di un trattamento con queste sostanze per scopo terapeutico. Non riusciamo però a comprendere per quale motivo gli importatori debbano essere autorizzati ad importare animali che in altri paesi siano stati trattati, sia pure per scopi terapeutici, con sostanze di questo tipo. Se siamo consapevoli del fatto che il nostro patrimonio zootecnico può essere utilizzato, non riusciamo a comprendere il motivo per cui si chiede l'apertura delle frontiere ad animali trattati con queste sostanze in altri paesi. Non vi è alcun motivo per autorizzare questa importazione. Questa era la ragione che ci ha indotto a presentare l'emendamento.

SIGNORELLI. Come si può preparare in maniera completa la scheda sanitaria di un animale trattato, ad esempio, in Olanda per disturbi del proprio ciclo? Le sostanze usate per la terapia, con il tempo vengono eliminate dall'organismo animale, quindi, nel momento in cui l'animale verrà sottoposto ai controlli per la sua importazione in Italia, non si potrà accertare niente. Secondo me stiamo un po' esagerando, quindi direi di semplificare le cose e basarci su questo principio: laddove è possibile stabilire con certezza il grado di pericolosità delle sostanze somministrate per scopi terapeutici, magari attraverso strumenti tecnici e chimici atti ad individuare le sostanze ad azione ormonica, si vieterebbe l'importazione dell'animale sottoposto al trattamento; se invece l'animale sottoposto ai suddetti controlli per l'importazione non presenta alcun elemento caratteristico del trattamento subito non si dovrebbero porre ostacoli alla sua importazione, perchè le sue carni non sono più pericolose di altre per l'alimentazione umana.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono contento che anche il senatore Signorelli si sia ricreduto su questo argomento, perchè ricordo, invece, che in sede di comitato ristretto avanzò dei dubbi e si espresse piuttosto rigidamente a questo

proposito; e con la stessa rigidità si espresero anche altri colleghi. Ho fatto presente, allora, come questo comportamento avrebbe nuociuto ai nostri rapporti commerciali sia nell'ambito comunitario che nell'ambito internazionale in genere ed ho fatto presente come tale questione non trovasse alcuna giustificazione pratica. Comunque, in quella sede non ho insistito su questa mia posizione perchè non volevo apparire come colui che desiderava a tutti i costi favorire l'importazione di carni trattate con queste sostanze. A conclusione dei lavori del comitato ristretto, però, ho potuto notare con piacere che quasi tutti i colleghi si erano ricreduti su questo punto. In conclusione, ribadisco che a me non sembra disdicevole ripristinare la norma che esclude dal divieto di importazione gli animali trattati con queste sostanze per scopi non diversi da quelli previsti all'articolo 8, anche perchè ciò eviterebbe quelle ripercussioni negative — di cui ho già fatto cenno — sui nostri rapporti commerciali con gli altri paesi della CEE e non solo con questi.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi pare che la formulazione del testo presentato dal Governo rispetti questa esigenza di non importare carni di animali trattati e contemporaneamente di non andare al di là di quelli che sono i gradi di pericolosità.

CALÌ. Il problema è di un certo rilievo. È giusta l'osservazione del senatore Signorelli, perchè tutti sappiamo benissimo che un trattamento terapeutico, soprattutto a base di estrogeni, dopo pochi mesi non lascia più tracce nell'animale, tranne nel soggetto maschio nel quale si possono rinvenire alterazioni a livello prostatico. Però ritengo che, lasciando il testo al nostro esame nella formulazione attuale, si rischia di lasciare ai produttori stranieri la possibilità di usare queste sostanze anche per scopi non terapeutici, adducendo giustificazioni non sempre motivate, solo al fine di rendere più pesanti gli animali. Quindi qualcuno può trovare delle motivazioni inesistenti per trattare gli animali con estrogeni, i quali come sappiamo causano una maggiore ritenzione di acqua nell'or-

ganismo, ed esportare nel nostro paese animali di maggiore peso. Inoltre, se il trattamento è stato effettuato molto tempo prima dell'importazione sarà poi difficile che il controllo possa individuarlo.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Questo è un problema di frode commerciale. Già in sede di comitato ristretto espressi le mie perplessità su questo punto e mi preoccupai delle difficoltà che avrebbe creato nei nostri rapporti a livello comunitario. È dunque per questo motivo che ho delle difficoltà nell'esprimermi favorevolmente sul vostro emendamento. È indubbio che il pericolo da voi prospettato esiste, però, se apportassimo questa modifica al testo vi sarebbero poi dei problemi nel recepimento dell'ultima direttiva comunitaria la quale stabilisce che è permessa l'importazione di animali trattati a scopo terapeutico con sostanze ad azione ormonica.

CALÌ. Ciò non toglie che il rischio esiste ed è stato fatto presente anche in sede ristretta. Oltretutto, il problema va visto anche sotto l'aspetto sanitario, non solo dal punto di vista della frode.

COMASTRI. Signor Presidente, vorrei spiegare il motivo che sta alla base del nostro atteggiamento, motivo che è stato a lungo discusso anche in Commissione agricoltura, di cui sono membro. In tale Commissione siamo giunti ad un parere unanime in merito a questo problema. Innanzi tutto desidero fare un rilievo di carattere generale. Non dobbiamo dimenticare che il problema presenta tre aspetti. Il primo è di carattere sanitario, cioè legato alla presenza di queste sostanze o dei loro derivati nelle carni destinate al consumo, con tutte le conseguenze che può comportare per l'organismo umano l'ingestione di queste carni.

Il secondo aspetto è soprattutto di ordine commerciale, ma indirettamente è collegato a quello sanitario. Infatti, gli animali trattati, anche se solo per scopi terapeutici, pur non avendo più in circolo queste sostanze od i loro metaboliti (ammesso e non concesso) avranno un peso maggiore, ma le loro carni non avranno la stessa percentuale proteica di

quelli non trattati. Quindi esiste sia l'aspetto commerciale, perchè al consumatore viene venduto un tipo di carne con minore quantità di proteine ed una maggiore quantità di acqua, sia l'aspetto sanitario in quanto spesso vi sono dei malati che devono seguire una dieta basata su una ben precisa quantità di proteine.

Il terzo aspetto riguarda i produttori italiani. Infatti, con questo disegno di legge poniamo delle regole severe (e giuste direi) per i nostri produttori, attraverso dei controlli molto rigidi, mentre questi controlli veterinari non sono altrettanto rigidi in altri paesi. Quindi finiamo per importare carni trattate, anche se a scopo terapeutico, penalizzando gravemente i nostri produttori.

Ritengo, dunque, che non influirà sui nostri rapporti comunitari se nel testo del disegno di legge stabiliamo un divieto di importazione per le carni di animali comunque trattati. Teniamo presente che la nostra produzione, per il fabbisogno interno, è deficitaria per il 40 per cento. Quindi siamo costretti ad importare carni dai paesi nord-europei, magari inferiori come qualità e anche come prezzo, che possono mettere in difficoltà i nostri allevatori che sono sostanzialmente onesti, ma vengono costretti ad esserlo ulteriormente per le severe norme che adottiamo con le nostre leggi di recepimento.

Crediamo che questo nostro atteggiamento sia sostanzialmente in difesa della salute dei consumatori, ma anche in difesa degli imprenditori onesti del nostro paese che non possono veder messa a repentaglio la loro onestà da una legge di recepimento che permette l'ingresso di carni «trattate» in altri paesi.

SIGNORELLI. La normativa CEE ci impone di tener conto del fatto che un animale «trattato» può essere immesso nel nostro mercato con una rigida normativa: la possiamo rifiutare o no?

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. In relazione all'approvazione dell'ultima direttiva, che deve essere recepita dal singolo Stato della Comunità, la situazione ovviamente muta rispetto alla precedente direttiva in quanto, mentre quella consentiva

12^a COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1986)

ai vari Stati di mantenere in vigore legislazioni diverse e quindi in alcuni casi più permissive di quella italiana, questa seconda direttiva armonizza la situazione nei vari Stati. Pertanto, in questa realtà mutata col recepimento anche della seconda direttiva, l'orientamento è quello di mantenere la portata dell'articolo 8 per tutti gli Stati.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Mi rendo conto che le cose dette anche dal senatore Comastri, che ha riferito l'orientamento della Commissione agricoltura, finiscono per riflettere anche stati d'animo di particolare interesse nel campo zootecnico con una difesa a oltranza di interessi che sono pure legittimi. Tuttavia, poichè nelle riunioni precedenti ci siamo molto preoccupati della diversa legislazione vigente nei vari paesi della Comunità per i quali si chiedeva la omogeneizzazione, nel momento in cui questa c'è stata con la seconda direttiva, stringere i cordoni nei riguardi degli altri paesi diventa difficile e diventa un problema di reciprocità che va tenuto presente nei rapporti internazionali. Anche perchè mi sembra abbastanza chiaro che, una volta accertato che non esistono residui o metaboliti negli animali trattati per scopi terapeutici, il principio possa essere regolarmente accettato. Ripristinerei pertanto nell'articolo 7 la dizione: «per scopi diversi da quelli previsti dall'articolo 8».

COMASTRI. I destinatari di questa carne saremo noi italiani. Saremo cioè costretti ad importare il 40 per cento del nostro fabbisogno di carne che sarà essenzialmente costituito da questi animali trattati.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Così come la seconda direttiva è formulata, non credo sia consentito anche agli altri Stati di trattare animali su larga scala.

PRESIDENTE. L'armonizzazione con la seconda direttiva dà delle garanzie sufficienti almeno sul piano giuridico. Di fatto poi vedremo cosa succederà con il tempo. Vorrei sapere se quando si parla, al terzo comma, del certificato sanitario di scorta si prevede anche che questo certificato debba contenere

la storia clinica dell'animale e specificare se c'è stato o no il trattamento terapeutico.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Sì.

PRESIDENTE. Sarà compito del Ministro della sanità stabilire quanto tempo prima del macello debba, eventualmente, avvenire il trattamento terapeutico.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Di questo facciamo espressa richiesta con il terzo comma.

PRESIDENTE. Questa tematica potrà essere esaminata in sede amministrativa, quando il Ministero stabilirà i contenuti del certificato.

Potrebbe dunque andar bene la originaria formulazione del primo comma proposto dal Governo con l'aggiunta delle parole: «con qualsiasi mezzo».

Nell'ambito del terzo comma si specificerà meglio, in sede di certificato di scorta, la questione del pregresso trattamento.

CALÌ. Non siamo d'accordo. Riteniamo che sia molto grave lasciare aperto questo spiraglio dell'intervento terapeutico, perchè il fatto di non trovare residui di ormoni attraverso l'esame clinico della carne non significa che questa non sia stata comunque trattata. Esiste il dato di fatto, sottolineato dal senatore Comastri, che andiamo ad immettere sul mercato carne con basso contenuto proteico e alto contenuto idrico.

PRESIDENTE. Ragionando in termini scientifici l'effetto di imbibizione del collagene dura due o tre mesi.

CALÌ. Solo il residuo dell'ormone sparisce in due o tre mesi, ma rimane l'alto contenuto idrico della carne, a meno che l'animale non sia stato tenuto a digiuno; il che è assai improbabile visto che l'animale perderebbe di peso.

PRESIDENTE. O crediamo nella normativa CEE e al suo fine di omogeneizzare la legislazione dei vari paesi, o non ci crediamo.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Ho espresso due perplessità: una di carattere politico con riferimento ai rapporti con i paesi della CEE, visto che la seconda direttiva è venuta incontro alle esigenze più volte manifestate di omogeneizzare la legislazione; l'altra di carattere sanitario e merceologico. Non possiamo nasconderci che questa vicenda incide sul piano merceologico e sul piano sanitario; quindi la nostra Commissione deve assumersi delle precise responsabilità.

Per queste ragioni mi rimetto alle valutazioni del Governo.

PRESIDENTE. Voglio chiedere al relatore se la procedura prevista dall'articolo 7, cioè il certificato sanitario, fornisce una garanzia di non lesività sul piano sanitario per la popolazione. Questo è il punto fondamentale; tutte le altre questioni vanno certamente considerate, ma esulano dalla nostra diretta competenza.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Il Ministero della sanità dovrà stabilire quali documenti debbono essere allegati ai capi di bestiame per garantire la loro non lesività sul piano sanitario.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Ribadisco che è opportuno ripristinare l'originaria formulazione del primo comma dell'articolo 7, con l'aggiunta delle parole: «con qualsiasi mezzo».

SIGNORELLI. Per capire cosa accade veramente si dovrebbe calcolare con quale frequenza giungono alle nostre frontiere le carni trattate con queste sostanze. Queste carni trattate, anche se non contengono più metaboliti, possono essere riconosciute tramite particolari esami istologici. Scientificamente è possibile fare questi esami; in questo modo potremo effettuare un prelievo statistico e renderci conto se si sta verificando una frode organizzata.

PRESIDENTE. Non bisogna però dimenticare che il tenore idrico medio dei tessuti di questi animali è già molto elevato; infatti a volte si aggira sul 90 per cento.

CALÌ. Questo disegno di legge richiama le direttive comunitarie, ma a mio parere è opportuno precisare che la normativa contenuta nel provvedimento si applica anche alle carni provenienti da paesi extracomunitari.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo intende proporre che all'articolo 12 sia inserita una specifica normativa che regolamenti le importazioni dai paesi extracomunitari. Questi paesi si dovranno adeguare alle stesse norme contenute nella direttiva comunitaria.

CALÌ. Chi controlla le importazioni dai paesi extracomunitari?

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Nell'articolo 12 è previsto che: «Il prelievo dei campioni per gli esami suddetti può essere effettuato all'atto della visita al confine o nella località di destinazione degli animali e dei prodotti, in relazione alle condizioni operative degli uffici suddetti, al flusso importativo e alla operatività dei laboratori di analisi competenti per territorio».

CALÌ. L'articolo 12 si riferisce soltanto al residuo di sostanze ormonali. Non bisogna perciò stupirsi se la carne importata dall'Argentina, per esempio, nel momento della cottura si riduce in maniera eclatante.

COMASTRI. Vorrei fare una notazione che anticipa il nostro parere nettamente contrario su questo punto. La questione per noi è sostanziale: in relazione ad essa prospetto l'eventualità che il Gruppo comunista chieda la remissione del disegno di legge all'Assemblea. Temo infatti che non si possano proseguire i nostri lavori in sede deliberante proprio perchè, come è stato detto, la materia non è connessa soltanto ad aspetti sanitari, ma ha risvolti di carattere merceologico che incidono sulla nostra agricoltura e sulla nostra produzione; nella nostra Commissione questi ulteriori aspetti del problema corrono il rischio di non essere tenuti nella dovuta considerazione.

Non capisco perchè non sia possibile prevedere una difesa per i nostri produttori. Noi penalizziamo i produttori favorendo soltanto

gli importatori che continuano ad immettere sul mercato italiano carni trattate con queste sostanze per scopo terapeutico. Queste carni importate hanno costi minori e quindi si risolvono in una concorrenza sleale per i produttori italiani. Già per il settore del latte, del latte in polvere e del burro il nostro paese è deficitario. Non capisco perchè l'Italia debba aggravare il suo *deficit* anche nel settore delle carni. Non solo, ma noi rischiamo di diventare la «pattumiera» d'Europa, perchè permettiamo che vengano importate delle carni che non possono essere consumate negli altri paesi. Infatti è ovvio che i produttori degli altri paesi venderanno all'estero soltanto gli animali trattati con queste sostanze, mentre conserveranno per il loro consumo gli animali non trattati.

Voglio ribadire che il costo di produzione di questi animali trattati sarà sicuramente inferiore di quello degli animali prodotti in Italia. Permettendo queste importazioni noi daremo un grosso colpo alle nostre aziende agricole e la situazione della bilancia italiana, già deficitaria per il 40 per cento in questo settore, sarà ulteriormente aggravata. Il Presidente del Consiglio si meraviglia del fatto che l'Italia spenda circa 14.000 miliardi per i prodotti agroalimentari. Nonostante questa meraviglia, noi continuiamo a varare provvedimenti che manterranno questo sistema all'infinito. Il mio Gruppo è perciò profondamente contrario alle proposte avanzate, anche perchè esse facilitano interventi peggiorativi e contrari alla salute del consumatore.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, forse è meglio approfondire questo aspetto del problema. L'articolo 12 non ci dà garanzie da questo punto di vista, perchè recita: «Gli uffici di confine, porto, aeroporto e di dogana interna provvedono, ai fini della presente legge, a che siano attuati controlli di laboratorio allo scopo di accertare l'illecito trattamento, degli animali in importazione...». Ora, l'accertamento di questo «illecito» deve riferirsi anche agli animali trattati per scopi terapeutici e il Ministero della sanità dovrà verificare quando è stato effettuato il trattamento e se è passato un suf-

ficiente periodo di tempo; ritengo che questo sia importante.

COMASTRI. A questo proposito siamo già garantiti dall'articolo 7, nella nuova formulazione.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Questo è vero, però ritengo importanti anche i nostri rapporti con gli altri paesi europei. Inoltre, l'orientamento della Commissione agricoltura poteva essere valido prima del dicembre 1985, perchè in quella data vi è stata l'emanazione dell'ultima direttiva comunitaria, che è venuta incontro alle nostre esigenze con una omogeneizzazione delle legislazioni nazionali. Quindi, poichè questo ci garantisce almeno per il 90 per cento rispetto al passato, il discorso oggi non è più valido. Finora la carne è stata regolarmente importata previo un controllo che oggi abbiamo codificato in questo articolo 12, e che nel passato non ci aveva dato per la verità molte preoccupazioni. Ora, invece, che abbiamo stabilito una norma precisa, che ci garantisce sufficientemente, ci creiamo altri problemi.

PRESIDENTE. Con la discussione odierna abbiamo approfondito ulteriormente la questione ed abbiamo cercato di verificare tutte le implicazioni per la tutela della salute dei consumatori; rimane da valutare solo il problema merceologico.

Tenuto conto dell'ora tarda e del fatto che le varie posizioni non sono ancora ben definite e convergenti, ritengo opportuno sospendere i nostri lavori. Nel frattempo, attraverso dei contatti informali, il relatore, il Governo e gli altri membri della Commissione potranno chiarire meglio gli aspetti non prettamente sanitari discutendone con altri colleghi più esperti di noi nel campo merceologico.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORRE LAURENZANO